

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA DELLO STADIO 4

Numero REA: PT - 194650

Codice fiscale: 01962980478

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
all'atto n. 13.874
della raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, la cooperativa a mutualità prevalente con la seguente denominazione: "**COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - IMPRESA SOCIALE**", retta, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c ed in quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La sede della società è in Pistoia. Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa può istituire e sopprimere, ovunque creda, in Italia, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La cooperativa, in conformità all'art. 1 della legge 381/1991, non persegue, neanche indirettamente, scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera "b)" dell'art. 1 della legge 381/1991. Inoltre, la Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori e delle loro famiglie stimolando, tra l'altro, lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei medesimi, nonché di rafforzare il principio della mutualità tra i soci destinando, nell'ambito delle possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica.

Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito, la cooperativa, per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via stabile le seguenti attività con il lavoro conferito dai propri soci sul territorio nazionale ed internazionale, eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati:

- la costruzione di edifici residenziali e non residenziali

e la manutenzione e la ristrutturazione di immobili rustici, urbani, civili ed industriali;

- la realizzazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di celle frigorifere, di sistemi antincendio, di impianti di metanizzazione e di distribuzione di combustibili in genere, di impianti antifurto e di sicurezza;

- la realizzazione di lavori di meccanica generale, di carpenteria in metallo ed in legno;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la concessione in locazione (esclusa la locazione finanziaria) di beni immobili di qualsiasi natura e tipo, nonché la gestione e l'amministrazione di beni immobili di proprietà della società;

- la realizzazione, la manutenzione e la gestione di parchi, giardini ed aree verdi, di aree condominiali pubbliche e private e più in generale l'attività di giardinaggio e quindi le attività di potatura, rasatura e sistemazione di qualunque tipo di parco e giardino, di terreni coltivati e di aree a verde, nonché il commercio in qualunque forma di articoli per il giardinaggio di qualsiasi tipo e pregio, l'installazione e la predisposizione di impianti di qualsiasi tipo e pregio per parchi e giardini, compresi gli impianti per l'irrigazione;

- la prestazione di servizi di assemblaggio di mobili ed arredi ed installazione di elettrodomestici;

- la prestazione di servizi di manodopera per l'esercizio dell'attività di facchinaggio manuale e meccanizzato, di ritiro e consegna di merci e documenti, di carico e scarico di merci;

- l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia, nonché servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi;

- la prestazione di servizi di trasporto ed autotrasporto di merci e cose per conto di terzi, di trasloco in genere e di imballaggio;

- l'assunzione di lavori di pulizia in genere, sia civili che industriali, per enti pubblici, statali, parastatali, locali e anche per aziende private o da privati, ivi comprese pulizie di superfici adibite ad uffici, negozi, abitazioni, pulizie manuali e/o meccanizzate di aree scoperte di opifici industriali e commerciali, di reparti di produzione, magazzini, depositi di opifici industriali e/o commerciali;

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani, industriali, ospedalieri, nonché di scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere, con esclusione dei rifiuti radioattivi;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione ed aggiornamento inerenti all'oggetto sociale, per favorire l'inserimento e/o il ricollocamento lavorativo;

- l'attività di rimessaggio, manutenzione e sorveglianza (non armata) in genere di natanti ed imbarcazioni;
- l'attività di autolavaggio di autoveicoli, motoveicoli ed altri veicoli in genere;
- la prestazione di servizi di noleggio di attrezzature audio-video, nei limiti e con le modalità previste e consentite dalla legge;
- la gestione di servizi funebri, cimiteriali e di fornitura e manutenzione di lampade votive, l'attività di pulizia nei reparti ossari, l'esecuzione di esumazioni, tumulazioni e cremazioni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare con espressa e tassativa esclusione di qualsiasi attività riservata ai sensi di legge e previa acquisizione delle autorizzazioni amministrative eventualmente a tal fine necessarie. La cooperativa si propone, inoltre, di svolgere la gestione, interna ed esterna, dei principali servizi di supporto alle imprese (a titolo esemplificativo e non tassativo: servizio di recapito interno ed esterno, servizi di trasporto, servizi di gestione della logistica degli arredi e servizi di trasloco e sgombero locali, servizi di custodia e sicurezza, servizi di accoglienza, di centralino ed attività simili), nonché alla gestione e manutenzione di infrastrutture, immobili e sistemi tecnologici al loro servizio.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della coo-

perativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte; per le obbligazioni sociali risponde, infatti, solo la società con il suo patrimonio.

Articolo 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla legge:

- a) soci prestatori o cooperatori: costituiti dai lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente alle attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi in materia;
- c) soci volontari: costituiti da coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci: ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che, comunque, esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. In nessun caso possono essere soci prestatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano attivamente e direttamente a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci prestatori, ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero

totale dei soci prestatori di cui alla lettera a), del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.13 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
3. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci prestatori di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con l'indicazione

dei seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- attività svolta ed eventuali precedenti esperienze lavorative nel settore;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non può essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- dichiarazione di volersi attenere al vigente statuto, ai Regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 9

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) ad astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella loro attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per morte, recesso, scioglimento ed esclusione.

Articolo 12

I soci possono recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, altresì qualora abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale. Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso alla società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano. Si applica l'articolo 2532 codice civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo che accoglie la domanda: per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13

L'esclusione del socio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro verrà adottata dal Consiglio d'Amministrazione per cause disciplinari nei seguenti casi:

- A) quando in qualunque modo il socio arrechi danni alla Cooperativa e all'immagine della stessa;
- B) quando il socio diffonda notizie ed informazioni che rechino discredito alla Cooperativa;
- C) quando si violi le norme di riservatezza e si divulghi a terzi notizie relative alle strategie, decisioni e fatti della Cooperativa e sulla situazione economico-finanziaria della stessa;
- D) quando resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di due giorni;
- E) quando il socio abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo o compia altre azioni che possano causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza al lavoro;
- F) quando si procuri guasti e danni anche non gravi a cose, attrezzature, mezzi, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa o presso il Cliente;
- G) quando non vengano rispettate le norme e le regole stabilite nel presente Regolamento Interno in Cooperativa, commettano atti che comportino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della Cooperativa;
- H) quando si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorative (ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti);

I) quando si violino per qualsiasi motivo le norme sulla privacy dei soci e della committenza;

J) quando il socio commetta furti nella Cooperativa di beni di qualunque natura a chiunque appartenenti;

K) quando essendo già socio lavoratore subordinato presso la Cooperativa, il socio presti qualunque lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, senza lo specifico consenso del Consiglio di Amministrazione;

L) quando si è reso responsabile di litigi, ingiurie, dissidi, disordini e risse sul luogo di lavoro;

M) quando si abbia comportamenti lesivi alla persona (ingiuriosi - minacciosi - offensivi) nei confronti di altri soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché producano maltrattamenti nei confronti di ospiti e di eventuali terzi fruitori dei servizi forniti dalla Cooperativa;

N) quando svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

O) quando svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;

P) quando utilizzi impropriamente, senza autorizzazione scritta, apparecchiature di proprietà della Cooperativa o della Committenza per uso personale;

Q) quando sia stato sospeso per motivi disciplinari dall'attività lavorativa per un totale di 15 (quindici) giorni negli ultimi due anni;

R) quando a seguito di collocazione a zero ore non si presenti alla nuova sede di lavoro proposta dalla Cooperativa per più di due volte. Il provvedimento d'esclusione deve essere deliberato dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la contemporanea risoluzione dei rapporti mutualistici e di lavoro. In casi di particolare gravità ed ove ci sia pericolo che la presenza del socio lavoratore sul cantiere possa ingenerare incidenti e turbative in genere, nonché disturbare il regolare svolgimento dei servizi, potrà essere disposto, in via cautelare, la sospensione dal lavoro a tempo indeterminato e con effetto immediato. Tale sospensione non preclude la comminazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente articolo. La risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del socio o per altre giustificate ragioni, quali il licenziamento del socio lavoratore per giustificato motivo, concretizzano, a norma di Statuto, i presupposti per l'interruzione del rapporto sociale; lo stesso vale anche in caso di cessazione rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 14

Le deliberazioni di esclusione, di ammissione, di rifiuto di ammissione e di rigetto della domanda di recesso debbono es-

sere comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano con ricevuta di ritorno all'interessato. Il mancato ricorso da parte di costui entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione da parte del Tribunale competente.

Articolo 15

La liquidazione delle azioni dei soci receduti, esclusi, nonché in capo agli aventi causa dal socio defunto, avrà luogo, in applicazione dell'articolo 2535 codice civile, mediante rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge o di statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione di detto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido. La domanda di rimborso o la richiesta di liquidazione delle azioni deve essere comunicata alla società dall'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli aventi causa dal socio defunto dovranno presentare idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione delle azioni (e, in caso di pluralità di aventi diritto, nominare un unico delegato alla riscossione medesima). Le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dai soci defunti e non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno devolute alla riserva ordinaria.

Si applica l'articolo 2536 codice civile in tema di responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi verso la società.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a venticinque euro né superiore al limite massimo previsto dalla legge ed in particolare, inizialmente, da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento e centesimi zero) ognuna;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie (formate, ad esempio,

dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi erogati da enti pubblici e privati);

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 17

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 18

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando le generalità del cessionario e gli altri dati elencati nell'articolo 8 del presente statuto. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società è tenuta ad iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento deve essere motivato: contro lo stesso può proporsi opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote.

TITOLO V

Bilancio

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 20

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa. La relazione dell'organo amministrativo deve, tra l'altro, illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali, con particolare riguardo ai benefici pro-

dotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio dovrà essere depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ai sensi di legge.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni; gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati, come sopra precisato, allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio.

TITOLO VI
Organi Sociali
Articolo 21

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo e/o il Revisore.

Articolo 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constarsi dall'organo amministrativo, lo richiedessero, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza della legge.

Articolo 23

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di inerzia dell'organo amministrativo qualsiasi amministratore può provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci. L'assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci: in quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci. La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci, e presso il quale si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte dello stesso. L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale indicazione della data e dell'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno della prima. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomen-

ti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 25

L'assemblea - tanto ordinaria che straordinaria - è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza degli intervenuti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione e sulla modifica dello scopo sociale l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da norme inderogabili di legge.

Articolo 26

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Articolo 27

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto: si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, utente o volontario e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Articolo 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Il Segretario, che può essere anche non socio, è nominato dall'Assemblea; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 29

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. Agli amministratori potrà essere assegnato oltre ad un emolumento annuo che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, nonché un trattamento di fine mandato (da corrispondersi anche a mezzo polizze) commisurato alla durata dello stesso e determinato sempre dall'Assemblea.

In ogni caso i compensi degli Amministratori dovranno essere determinati nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni.

Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere a norma dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati.

I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione non in-

feriore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalente sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3°, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i.;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore sono ricoperte da persone:

- a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da consegnare a mano o da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica, spediti almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e dei sindaci e/o del revisore se nominati. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e a

maggioranza dei voti dei presenti: il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: le votazioni sono sempre palesi. Se il Consiglio di Amministrazione si compone di quattro membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengano tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi. Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 31

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società; esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi consortili o a gruppi cooperativi paritetici, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni.

Articolo 32

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione adottata collegialmente ed approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia sempre costituita da amministratori soci nominati dall'assemblea. Se cessa dalla carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Articolo 33

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consi-

glieri delegati, nei limiti della delega, spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 34

Qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono affidare al Collegio Sindacale, salve diverse inderogabili disposizioni di legge, anche la funzione di revisione legale dei conti, ricorrendo i presupposti a tal fine previsti dalla legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 35

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38

I rapporti tra la Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Principi di mutualità

Articolo 39

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devono essere conformi a quelli previsti dalle norme imperative tempo per tempo vigenti e devono essere inderogabilmente osservati.

Rinvio

Articolo 40

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e successive modificazioni e le norme del codice civile in tema di società cooperative, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
F.ti: Annalisa Primavera - Giovanni Beragnoli - David Del Bino - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.